



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI CALATABIANO.

Art.1

Oggetto e finalità dell'appalto

1. Il presente appalto ha per oggetto la somministrazione di lavoro a termine presso il Comune di Calatabiano, nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 276/2003, dal C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie locali del 14 settembre 2000 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7/2005 del 22.02.2005.
2. L'appalto persegue il fine di procurare a questo Comune uno strumento flessibile di impiego del personale in relazione a fabbisogni connessi a punte di attività periodiche o stagionali, ad esigenze straordinarie, ad esigenze specialistiche o di copertura di posti vacanti, nelle more di espletamento di procedure concorsuali.
3. Le figure professionali richieste, entro il limite dell'importo stanziato, da parte dell'Amministrazione, appartengono alle categorie: B/3; del vigente C.C.N.L. di comparto, con il profilo professionale di ausiliare del traffico.
4. Le richieste di somministrazione di lavoro a termine saranno effettuate, di volta in volta, con separati atti ed in relazione alle effettive esigenze, entro i limiti dell'importo impegnato, pari ad €. 20.000,00, IVA inclusa, calcolata sul solo costo del servizio, essendo incomprimibile il costo del personale.

Art. 2

Importo dell'appalto

1. L'importo dell'appalto ammonta ad €. 20.000,00 (euro ventimila/oo, IVA inclusa, calcolata sul solo costo del servizio, in considerazione del relativo stanziamento di bilancio e sarà utilizzato per la fornitura di lavoro a tempo determinato delle seguenti figure professionali:

Categoria	Costo orario lordo contrattuale e di legge.	Costo orario del servizio	IVA 20% sul costo orario del servizio	Totale complessivo orario
B/3	14,49	2,20	0,44	17,13

2. Sarà erogato all'Impresa solo l'importo relativo alle ore di lavoro svolte dal personale effettivamente fornito, previa richiesta inoltrata, di volta in volta, dall'Amministrazione, secondo il proprio fabbisogno.

Art. 3

Durata dell'appalto

1. L'appalto avrà durata dalla data di stipula del contratto e sino all'intera utilizzazione dell'importo impegnato e, comunque, sino al 30 settembre 2009.

Art. 4
Requisito di partecipazione

1. I concorrenti dovranno essere in possesso dell'autorizzazione definitiva, rilasciata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003 ed essere in regola con le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7/2005 del 22.02.2005.

Art. 5
Obblighi delle parti

1. L'Amministrazione, occorrendo, richiederà la somministrazione di lavoro a termine all'Impresa, per iscritto, con descrizione della categoria e del relativo profilo professionale; nonché, della durata e della sede di lavoro.
Il periodo di assegnazione iniziale del lavoratore potrà essere prorogato, con richiesta di proroga dell'Amministrazione, inoltrata all'Impresa, almeno 5 giorni prima della scadenza dell'assegnazione, per esigenze della stessa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 del C:C.N.L. di categoria per i lavoratori temporanei e dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, e dell'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Ove in corso di utilizzazione del prestatore di lavoro, l'Amministrazione dovesse adibire lo stesso a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Impresa, perché modifichi il corrispettivo spettante, con onere a carico dell'Amministrazione.
L'Amministrazione utilizzerà i prestatori di lavoro a termine adibendoli alle mansioni previste per i dipendenti degli Enti locali appartenenti alle medesime categorie, per un orario massimo di 36 (trentasei) ore settimanali, salva autorizzazione di lavoro straordinario, ove se ne verificasse la necessità.
L'Amministrazione si impegna ad applicare, nei confronti del personale fornito, le misure di sicurezza di legge adottate per i propri lavoratori ed a garantire gli stessi diritti e libertà sindacali di cui alla L. n.300/70 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di inadempimento dell'Impresa, l'Amministrazione dovrà versare direttamente le retribuzioni e le contribuzioni dovute, salvo rivalsa nei confronti dell'Impresa.
2. L'Impresa si obbliga a fornire il personale richiesto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione ed a trasmettere, in copia, il contratto base stipulato tra la stessa ed il prestatore di lavoro fornito.
L'Impresa si obbliga a fornire, ove possibile, preferibilmente, personale che abbia maturato precedenti esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni dello stesso comparto.
L'Impresa è obbligata a stipulare apposita polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni arrecati.
L'Impresa è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro a termine la retribuzione, nonché a versare i contributi previdenziali ed assicurativi.
L'Impresa si obbliga ad informare i lavoratori sui rischi in materia di sicurezza; a formarli, conformemente al dettato della vigente normativa in tema di sicurezza; a rimborsare all'Amministrazione le spese per eventuali accertamenti sanitari; nonché, ad attivare i procedimenti disciplinari ed irrogare le relative sanzioni, come previsto dall'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 276/03. A tale ultimo fine, l'Amministrazione dovrà tempestivamente comunicare gli elementi oggetto della contestazione e l'Impresa porterà a conoscenza dell'Amministrazione tutte le comunicazioni inerenti al lavoratore affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari l'Amministrazione intende siano adottati. Saranno a carico dell'Impresa i relativi oneri in caso di impugnativa.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art.11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 27, comma 1.

Art. 4
Trattamento retributivo

1. Il trattamento retributivo lordo contrattuale e di legge è quello indicato nella tabella di cui al precedente art. 2.
2. Il trattamento retributivo verrà integrato, secondo le decorrenze stabilite dagli eventuali miglioramenti economici derivanti dai contratti collettivi intervenuti successivamente alla stipulazione del contratto di fornitura temporanea.
3. Gli eventuali ulteriori elementi retributivi, che non contribuiscono alla determinazione del valore del costo orario (salario accessorio ed indennità di posizione e risultato), ove necessari verranno conteggiati a parte e per gli stessi verrà assunto specifico impegno di spesa.

Art. 5 Pagamenti

1. I pagamenti saranno effettuati in rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare fattura, per le ore effettivamente prestate.
2. L'Impresa, al fine del pagamento di cui al precedente comma, esibirà, al competente Ufficio, copie delle buste - paga dei lavoratori, nonché la documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.
3. L'erogazione degli eventuali compensi di cui al comma 3, del precedente art. 4, verrà fatturata, a parte, previa comunicazione dell'Amministrazione.
4. L'IVA, da applicarsi al solo costo del servizio riconosciuto all'Impresa, dovrà essere assolta secondo la vigente normativa ed addebitata in fattura.

Art. 6 Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le condizioni stabilite dal presente atto, l'Impresa presterà una cauzione pari al 5% (cinque per cento) dell'intero importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, sotto forma di polizza assicurativa rilasciata da una Compagnia di Assicurazione o d'apposita fidejussione bancaria, che sarà svincolata alla scadenza del contratto, ovvero mediante deposito in contanti presso la tesoreria comunale, esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale.
2. Detta cauzione dovrà esplicitamente contenere e prevedere:
 - L'impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Amministrazione e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - la validità fino alla completa esecuzione dell'impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa, e lo svincolo solo dietro presentazione dell'originale della cauzione stessa.
3. La cauzione in oggetto sarà obbligatoriamente reintegrata ove il Comune se ne avvalga in corso di contratto.

Art. 7 Interruzioni

1. L'interruzione del singolo rapporto di lavoro per cause imputabili all'Amministrazione comporterà il diritto dell'Impresa ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza della somministrazione richiesta.

2. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Impresa, quest'ultima dovrà sostituire il lavoratore entro 5 giorni lavorativi, a pena di applicazione di penale, come prevista dal presente capitolato, salvo il diritto di recesso dell'Amministrazione, allorché l'inadempienza si protragga per oltre 7 giorni lavorativi.

Art. 8 Sostituzioni

1. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l'Impresa, sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo nel termine perentorio fissato dal periodo di prova di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 23 settembre 2002, per i dipendenti temporanei dalle società di fornitura di lavoro temporaneo.
2. Nel caso di assenze del lavoratore per ferie e malattie, che superino il 10% della durata del singolo contratto, l'Impresa si impegna a sostituire il lavoratore e l'Amministrazione dovrà corrispondere solo il costo delle ore effettivamente prestate.

Art. 9 Risoluzione del contratto

1. Qualora dal controllo effettuato sul servizio, da parte dell'Amministrazione, lo stesso dovesse risultare svolto non conformemente al presente capitolato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare gli inadempimenti rilevati. Nel caso di mancata ottemperanza o di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva. A risoluzione del contratto si procederà, altresì, in caso di frode, grave negligenza e cessione del contratto, stante l'assoluto divieto di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto ed anche nel caso in cui l'Impresa superi i 20 giorni nella fornitura o nella sostituzione del personale a fornire. Anche in tali ultimi casi l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva.
2. Resta, in ogni caso, salva l'azione di risarcimento dei danni subiti, non ristorati dall'escussione della cauzione definitiva.

Art. 10 Recesso

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile, con comunicazione scritta inoltrata all'Impresa a mezzo di raccomandata A.R.. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e comporterà il diritto dell'Impresa ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei singoli contratti posti in essere.

Art. 11 Penali

1. In caso di mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione dei prestatori di lavoro e/o di loro sostituzione, verrà applicata una penale, a carico dell'Impresa, pari ad € 25,82, per ogni giorno di ritardo, applicata mediante ritenuta sul corrispettivo d'appalto.

Art. 12 Controversie

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, saranno di competenza, in via esclusiva, del foro di Catania.

Art. 13 Oneri contrattuali

1. Dopo l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipula del contratto in forma pubblico – amministrativa. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto stesso saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art. 14 Privacy

1. L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza in riferimento alle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
2. Ai sensi del medesimo Decreto Legislativo, si informa l'Appaltatore che i dati, contenuti nel relativo contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 15 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, trovano applicazione le norme di cui:
 - D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 - art. 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - C.C.N.Q. per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo del 9 agosto 2000;
 - art. 2 del C.C.N.L. comparto Regioni ed Autonomie locali del 14 settembre 2000;
 - C.C.N.L. 28 maggio 1998 per la categoria delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo;
 - C.C.N.L. 23 settembre 2002 per i dipendenti temporanei dalle società di fornitura di lavoro temporaneo;
 - D.Lgs. 06/09/2001, n. 368, con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4;
 - Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7/2005 del 22.02.2005;
 - le disposizioni del codice civile applicabili.